



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA SINDACALE

N 41 Data 12-09-2019	OGGETTO: REVOCA E SOSTITUZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 40/2019 DI CHIUSURA E SGOMBERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "LICEO RAFFAELLO".
-------------------------	---

IL SINDACO

Visto che a seguito della comunicazione n. 29525 in data 6 settembre 2019 pervenuta al Protocollo con il n. 26284, con cui il Dirigente della Provincia a seguito degli esiti delle indagini e delle prove sui materiali delle strutture e delle verifiche locali effettuate dal professionista all'uopo incaricato ha proposto l'adozione di provvedimenti sindacali diretti alla interdizione delle attività didattiche e non che si svolgono "all'interno dei corpi dove sono ubicate le aule, gli uffici, i laboratori del Liceo "Raffaello" sito in via Oddi al n. 17 di questo Capoluogo, il sottoscritto ha emesso Ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contingibile ed urgente al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto che pertanto con ordinanza n. 40 del 07/09/2019 si è ordinato di:

- 1 - La chiusura della struttura che ospita la scuola secondaria di II grado "Liceo Raffaello", scuola statale dell'infanzia "Oddi" e Nido di Infanzia comunale "Valerio" sita in via Oddi al n. 17 di questo Capoluogo, al fine di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità con contestuale divieto di svolgere, in detto immobile, attività didattica e di lavoro.
- 2 - è consentita, previa determinazione delle modalità con il Corpo dei VV.FF., l'urgente ricollocazione in altri locali di quanto necessario per consentire la continuità amministrativa delle attività di segreteria e direzione delle attività scolastiche ivi presenti come da decisioni che saranno assunte dai dirigenti scolastici di riferimento adottando, di concerto con gli Enti di riferimento (Provincia e Comune), tutte le precauzioni ritenute necessarie per garantire l'incolumità delle persone coinvolte;
- 3 - è consentita, previa determinazione delle modalità con il Corpo dei VV.FF., la ricollocazione in altri locali di tutti i materiali e di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica come da decisioni che saranno assunte dai dirigenti scolastici di riferimento

adottando, di concerto con gli Enti di riferimento (Provincia e Comune), tutte le precauzioni ritenute necessarie per garantire l'incolumità delle persone coinvolte;

Ribadito che, come precisato nella stessa ordinanza n. 40/2019, la situazione non garantisce a seguito dell'inizio delle lezioni scolastiche la staticità dell'immobile e quindi potrebbe porre in pericolo l'incolumità delle persone che operano nell'ambito della scuola (studenti, docenti, personale ata) per cui si è imposto il divieto di utilizzo a fini didattici di tale edificio;

Dato atto che con nota Id n. 513457 del 11.09.2019 l'Arch. Mara Mandolini quale Responsabile Settore LL.PP. e Patrimonio di questo Comune ha fatto presente per quanto concerne i punti 2 e 3 che il previsto intervento dei VV.FF. non è necessario chiedendo nel contempo una deroga all'ordinanza 40/2019 per permettere l'accesso all'edificio per i prossimi 15 gg, prevedendo che l'ingresso all'edificio scolastico sarà autorizzato dai competenti responsabili degli uffici comunali, provinciali e universitari per i rispettivi locali di pertinenza, per i soli addetti al trasloco, in giorni diversificati fra loro secondo un calendario da concordarsi fra i vari Enti. Sarà coinvolto alle operazioni di trasloco un solo rappresentante delle scuole che sarà autorizzato insieme agli addetti al trasloco ad entrare per individuare le attrezzature/mobili da trasferire.

Considerato che la richiesta dell'Arch. Mara Mandolini permette di garantire l'avvio dell'anno scolastico in quanto gli strumenti e le attrezzature non solo delle aule ma anche degli uffici si rendono indispensabili per un corretto svolgimento dell'attività didattica

Ribadito che la situazione non garantisce a seguito dell'inizio delle lezioni scolastiche la staticità dell'immobile e quindi potrebbe porre in pericolo l'incolumità delle persone che operano nell'ambito della scuola ma che al tempo stesso l'assenza dei carichi riferiti agli studenti offre una sufficiente sicurezza necessaria a garantire le operazioni di asportazione degli strumenti e delle attrezzature non solo delle aule ma anche degli uffici

CONSIDERATO:

che l'art. 54, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO che le condizioni dell'immobile, pur non minacciando rovina ai sensi dell'art.677 del codice penale (in tal senso deve essere letta l'espressione della nota della provincia sopra richiamata "pur non riscontrando allo stato attuale condizioni di pericolo grave ed imminente."), costituiscono condizione necessaria e sufficiente per riscontrare i diversi

presupposti di "contingibilità ed urgenza" richiesti dall'art.54 del D.Lgs.n.267/2000 per l'emissione di apposita ordinanza sindacale (si richiamano al riguardo i principi affermati in materia dalla Corte di Cassazione sez.penale con sent.n.21175 del 15/05/2019);

RITENUTO che sussista un grave pregiudizio per l'incolumità degli studenti, del corpo docente nonché del personale amministrativo ed ausiliario della scuola in questione; tale pericolo è da considerarsi aggravato dal carico antropico degli studenti per cui, in assenza degli stessi, si ritiene ragionevole, comunque sotto il coordinamento dell'Ufficio Tecnico Comunale, consentire lo spostamento di quanto necessario per consentire la continuità amministrativa oltre alle operazioni di recupero di tutti i materiali e di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica in altro sito come da decisioni che saranno assunte dal dirigente scolastico di riferimento;

Visto pertanto che sussistono i presupposti per l'adozione di tali provvedimenti al fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica ed in particolare la sicurezza degli studenti, docenti, personale ata che frequentano tale scuola;

ORDINA

1 - di revocare la propria precedente ordinanza n. 40 del 07/09/2019 che viene sostituita con la presente;

2 - di confermare la chiusura della struttura che ospita la scuola secondaria di II grado "Liceo Raffaello", scuola statale dell'infanzia "Oddi" e Nido di Infanzia comunale "Valerio" sita in via Oddi al n. 17 di questo Capoluogo, al fine di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità con contestuale divieto di svolgere, in detto immobile, attività didattica e di lavoro.

3 - è consentita, sotto il coordinamento dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'urgente ricollocazione, da effettuarsi nel termine massimo di 15 giorni, in altri locali di quanto necessario per consentire la continuità amministrativa delle attività di segreteria e direzione delle attività scolastiche ivi presenti come da decisioni che saranno assunte dai dirigenti scolastici di riferimento;

4 - di specificare che le operazioni di cui al precedente punto 3 dovranno effettuarsi sotto il coordinamento dell'Ufficio Tecnico Comunale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'ingresso all'edificio scolastico sarà autorizzato dai competenti responsabili scolastici comunali, provinciali e universitari per i rispettivi locali di pertinenza, per i soli addetti al trasloco, in giorni diversificati fra loro secondo un calendario da concordarsi fra i vari Enti con l'Ufficio Tecnico Comunale .
- nelle operazioni di trasloco potrà essere coinvolto un solo rappresentante delle scuole che sarà autorizzato insieme agli addetti al

trasloco ad entrare per individuare le attrezzature/mobilio da trasferire.

- Il trasloco sarà effettuato senza che nell'edificio possano essere introdotti macchinari o altre attrezzature particolarmente pesanti

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Urbino e notificata:

Prefettura di Pesaro e Urbino;

Dirigente Liceo Raffaello

Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale

Dirigente Ufficio Scolastico Regionale

Presidente della Provincia di Pesaro Urbino

Responsabile settore politiche educative del Comune di Urbino

Responsabile settore Manutenzione Patrimonio – Progettazione OO.PP. del Comune di Urbino

Questura di Pesaro e Urbino;

Comando Carabinieri di Urbino;

Comando Guardia di Finanza di Urbino;

Dirigente del Commissariato P.S. di Urbino;

Comandante della Polizia Municipale di Urbino

Comando Provinciale VV.FF

Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di Urbino la verifica del rispetto della presente ordinanza;

INFORMA

che responsabile del presente procedimento è l'Arch. Mara mandolini del Comune di Urbino e la struttura dove sono depositati gli atti relativi al procedimento stesso si trova in Via Santa Chiara n.24 presso l'ufficio Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP. Comune di Urbino;

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR delle Marche nel termine di gg.60 (L. 1034/71 art.21) ovvero in alternativa innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 (L. 1199/71 art.9), termini entrambi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

AVVERTE CHE

la violazione della presente ordinanza potrà comportare a carico dei trasgressori, salvo più gravi e/o concorrenti e fattispecie civili, penali od amministrative nel rispetto dell'art.9 della L.689/1981, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art.650 del C.P.

Urbino, 12 settembre 2019



Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 12/09/2019 al 27/09/2019

Il/La responsabile per la pubblicazione

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI URBINO" and "SECRETARIA - ONIGRA".

